

REPUBBLICA ITALIANA SENT.N.387/2011

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione Martino Colella                      Presidente

Cons. Elena Tomassini                      Componente relatore

Primo Referendario Gerardo De Marco Componente

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 18556/E.L. del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo nei confronti della SER.COM. S.r.l., con sede legale in Bellona (CE), Via 54 Martiri n. 55 (P. IVA: 01920270616) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ferraro Pierluigi, nato a Cassino (FR) il 23.10.1982 e ivi domiciliato in Via Casilina sud s.n.

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo novellato dal decreto-legge 26 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Visto l'atto di citazione in giudizio, depositato in segreteria in data 19 aprile 2011, della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, regolarmente notificato alla società convenuta in data a mani proprie il 2.5.2011;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 9 novembre 2011, con l'assistenza della Segretaria Dottoressa Antonella Lanzi, il Giudice Relatore Cons. Elena Tomassini e il P.M. Vice Procuratore Regionale Cons. Massimo Perin.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.

Ritenuto in

### FATTO

Con l'atto all'esame, la Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio la società SER.COM. S.r.l., locatrice della strumentazione necessaria al funzionamento dell'apparecchiatura "Autovelox C-104" come da disciplinare sottoscritto tra la medesima e il Comune di Poggio Pienze (AQ), per sentirla condannare al risarcimento del danno, arrecato al citato ente, pari a euro 25.000 (o la diversa somma risultante in corso di causa), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, queste ultime in favore dello Stato.

Il danno scaturiva dall'omessa verbalizzazione di chi ometteva di comunicare i dati del conducente/trasgressore, così come previsto dall'art. 126 bis del codice della strada per la decurtazione dei punti sulla patente, nei casi previsti dai commi 8 e 9 dell'art. 142 del C.d.S. Dalle indagini svolte dalla Polizia Stradale - Compartimento per l'Abruzzo – in merito alla gestione del servizio di rilevamento delle infrazioni al codice della strada con apparecchiature autovelox, relativamente al Comune di Poggio Pienze, emergeva che il servizio, comprensivo anche della verbalizzazione, era stato affidato alla società convenuta, senza lo svolgimento di una regolare gara per l'appalto del servizio (ipotesi per la quale il P.M. non riteneva di procedere).

Dal disciplinare stipulato con la SER.COM. S.r.l. risulta che la stessa doveva fornire il servizio, indicativamente due noleggi mensili dell'apparecchiatura, ciascuno della durata di tre ore; lo sviluppo e la stampa di una foto per ogni fotogramma dei veicoli da contravvenzionare presso il laboratorio di fiducia dell'amministrazione comunale, a spese della ditta SER.COM.; il comodato gratuito di un programma di gestione e consultazione dei dati; l'attività di ricerca dei dati relativi ai proprietari dei veicoli e alla stampa dei verbali;

l'attività di informazione ai cittadini e, in particolare, ai giovani, per una corretta educazione stradale; l'attività di collaborazione e assistenza per la formazione dei ruoli.

Per quanto qui interessa, nell'anno 2005 furono effettuati n. 8 servizi della durata massima di tre ore, con accertamento di n. 595 infrazioni, tutte per violazione dell'art. 142 C.d.S., di cui 370 ai sensi del comma 7° e 225 ai sensi dei commi 8 e 9.

Relativamente a n. 100 verbali relativi a tale annualità veniva accertato che mancava la comunicazione dei dati del conducente/trasgressore, con la conseguente omissione dell'incasso di euro 250,00 per ogni verbale, per un totale di euro 25.000.

Nonostante la segnalazione in proposito - con nota prot. n. 1092/XIV/02 del 20.4.2006 - del responsabile del servizio del comune, sig. Luciano Masci, al sindaco di Poggio Picenze, non veniva assunta alcuna iniziativa in proposito. In tale nota Masci riportava che la ditta appaltante del servizio non aveva portato a termine l'iter burocratico di vari verbali di contravvenzione, senza fornire alcuna spiegazione, e, inoltre, che la stessa aveva disposto la disconnessione dalla rete internet impedendo al funzionario il completamento della procedura. Il Masci evidenziava la sussistenza di danni economici per l'ente e di responsabilità penali.

Ritenuta la sussistenza del rapporto di servizio della società con il Comune, il P.M. la citava a giudizio per i danni relativi alla mancata verbalizzazione dei casi di omessa comunicazione dei dati dei trasgressori/conducenti.

Venivano, invece, archiviate le posizioni del sindaco Menna e del responsabile del servizio vigile Masci, pur sottolineando, il Requirente, la necessità di una maggiore attenzione nei confronti della società affidataria. Inoltre il P.M. precedente non riteneva di citare a giudizio gli amministratori comunali per il mancato svolgimento di una rituale gara per l'affidamento del servizio, essendo, a suo giudizio, stato effettuato un confronto con le offerte presentate da altre società.

Secondo l'odierna citazione la SER.COM. avrebbe violato gli obblighi contenuti nel capitolato di appalto dovendo essa "assicurare, di norma, la corretta e rituale spedizione del processo verbale di contravvenzione da notificare entro 60 giorni lavorativi dalla data di elevazione del verbale", "garantire l'effettuazione di ogni attività volta al buon fine delle notifiche predisposte"; "procedere a tutte le incombenze collegate ai provvedimenti ex art. 126 bis mediante gestione documentale digitale dei moduli e documenti fatti pervenire dai proprietari dei veicoli, preparazione e gestione dei verbali ex art. 126 bis, secondo comma, preparazione ed invio dei file con l'elenco dei punteggi da decurtare al competente ufficio DTT".

Inoltre la società affidataria doveva ricercare i dati relativi ai proprietari dei veicoli, provvedere alla stampa dei verbali e collaborare e assistere il personale comunale nella formazione dei ruoli. Da ciò il Requirente inferiva che la società si fosse ingerita, dietro retribuzione, in una tipica attività amministrativa autoritativa quale quella della repressione delle violazioni al codice della strada, con conseguente assunzione di un rapporto di servizio con il Comune e sottoposizione alla giurisdizione contabile.

Nel merito, il P.M. sottolineava che dalle dichiarazioni del Sindaco e del Vigile urbano si evinceva la carenza del servizio reso dalla società SER.COM., come rilevato dalla Polizia stradale, nella scheda versata in atti del 14 giugno 2010, per la quale risultavano ben 100 infrazioni al c.d.s. per le quali doveva essere contestata la violazione dei cui all'art. 126 bis, che non avevano avuto alcun seguito; per cui doveva ritenersi sorto – al momento della commissione e/o scoperta dell'illecito amministrativo – un diritto di credito della P.A. nei confronti del contravventore, che non era stato esercitato per colpa grave della società convenuta.

Pertanto la precedente Procura insisteva per la condanna della società, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni indicato in euro 25.000 (250 x

100).

La società SER.COM., regolarmente invitata a dedurre e successivamente destinataria di regolare notifica dell'atto di citazione per l'odierna udienza, non presentava deduzioni, né si costituiva in giudizio.

All'udienza del 9 novembre 2011, il P.M. ribadiva le considerazioni contenute nell'atto di citazione, insistendo per la condanna della convenuta come da domanda.

La causa era rimessa quindi in decisione.

### DIRITTO

La questione del presente giudizio concerne la responsabilità amministrativa della Società SER.COM. S.r.l., affidataria della gestione del servizio di rilevazione delle infrazioni stradali a mezzo apparecchiature "Autovelox" come da disciplinare sottoscritto tra la medesima e il Comune di Poggio Picenze (AQ) in data 16 giugno 2005 a seguito di delibera di G.M. n. 23 del 10 aprile 2005.

In base alla stessa l'apparecchiatura "Autovelox C- 104" veniva concessa in locazione per mesi sei, a far data dalla sottoscrizione del predetto disciplinare, dalla SER.COM. per dotarne il servizio di Polizia Municipale del Comune.

In via pregiudiziale deve riaffermarsi la giurisdizione della Corte dei conti adita, poiché la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio del pubblico denaro; detto titolo può essere infatti un atto amministrativo, un contratto o addirittura mancare del tutto (cfr. Cass. SS.UU. n. 846/1974, 232 del 1999, n. 12367/2001). Il progressivo sviluppo dell'economia ha fatto sì che la qualità del soggetto non rappresenti un indicatore significativo per selezionare il Giudice abilitato a dirimere le controversie, avendo riguardo alla natura del danno e alla tipologia degli scopi perseguiti. Da tempo infatti la Suprema Corte, richiamando lo

sviluppo dell'interpretazione nella materia, ha sancito che, indipendentemente dalla qualità pubblica o privata del soggetto, ove vi sia uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico, danno di cui deve rispondere innanzi al giudice contabile (Corte di cassazione, Sezioni unite, ordinanza 30 marzo 2006; Id., ord. 23.9.2009 n. 20434).

Si tratta di orientamento certamente coerente con le decisioni in tema di giurisdizione della Corte dei conti (Corte di cassazione, Sezioni unite: ordinanza n. 19667 del 2003, per gli enti pubblici economici; sentenza n. 3899 del 2004, per le società per azioni partecipate da enti pubblici, con capitale da questi detenuto in misura assolutamente maggioritaria; ordinanza n. 3351 del 2004, per le aziende municipalizzate), tutte immediatamente recepite dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 67, 631 e 729 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ordinanza n. 95 del 2006).

Appare pacifica, altresì, la *circostanza che è la natura pubblica dei fondi impiegati ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti* (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sentenza n. 69 del 2009).

Tanto premesso, è evidente che la società – sebbene estranea alla compagine della P.A. in quanto non organicamente inserita nella stessa – abbia svolto funzioni pubblicistiche realizzando il c.d. rapporto di servizio necessario per il radicamento della giurisdizione di questa Corte.

Affermare la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in questi casi equivarrebbe a declinare la conoscibilità di fatti pregiudizievoli alle finanze erariali con riguardo alla maggior parte dei casi del relativo danno, accogliendo una concezione particolarmente ristretta del rapporto di servizio ormai non più in linea con i recenti sviluppi del diritto amministrativo degli anni '90. E, del resto, che un'interpretazione lata del fondamento

costituzionale della giurisdizione contabile ex art. 103 della Costituzione sia ormai da propugnare lo ha affermato la ormai nota pronuncia a sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (ord. 6 novembre-22 dicembre 2003 n. 19667) con riguardo ad amministratori di enti pubblici economici nonché la stessa Consulta con sentenza n. 363 del 2003 che ha puntualizzato che è indifferente la forma giuridica degli enti strumentali dei Ministeri (nella specie, la società "Italia lavoro" interamente partecipata dal Ministero del Welfare).

Tornando al caso di specie, è evidente che la società ha svolto funzioni di ausilio agli operanti di Polizia Municipale alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada, anche se non ha certamente svolto funzioni autoritative, riservate soltanto alle Forze dell'ordine, ma di supporto allo svolgimento delle stesse, per quanto appresso si dirà.

Non essendovi altre questioni rilevabili di ufficio, né questioni preliminari, il Collegio può, quindi, esaminare il merito.

Per quanto qui interessa, nell'anno 2005 vennero rilevate, nel Comune, n. 595 infrazioni, attraverso il noleggio del misuratore di velocità degli autoveicoli pari a due noleggi mensili, ciascuno della durata di tre ore.

Dalla relazione di servizio in data 14 giugno 2010, del Sost. Danilo Ciucci del Compartimento della Polizia stradale di L'Aquila, si evince, peraltro, che per 100 infrazioni contestate, che prevedevano l'esibizione della patente di guida, non era stata contestata l'omessa comunicazione delle generalità del conducente dell'autoveicolo, ai sensi degli artt. 126 e 126 bis c.d.s., con conseguente addebito della sanzione di euro 100 euro per ogni infrazione.

Di tale omissione deve essere ritenuta responsabile la società affidataria del servizio, poiché oltre alle altre attività indicate nel disciplinare, per l'art. 4 la ditta era obbligata, tra l'altro: a) a fornire l'assistenza e alla consulenza tecnica per il buon esito del rilievo

dell'infrazione; b) a provvedere alla ricerca dei dati relativi ai proprietari dei veicoli e alla stampa dei ruoli; c) alla collaborazione e all'assistenza necessaria per la formazione dei ruoli.

Al riguardo, sentito in sede di sommarie informazioni, il responsabile del servizio di Polizia Municipale del Comune di Poggio Pienze, in data 31 maggio 2010, ebbe a dichiarare che *“Per l'anno 2005 tale incombenza di legge non è stata osservata pienamente perché la ditta vincitrice dell'appalto, ovvero la SER.COM. S.r.l., per motivi non meglio precisati dal titolare, non ha provveduto a stampare i verbali ex art. 126 bis c.d.s. che io poi avrei dovuto sottoscrivere e notificare al trasgressore”*. Va poi ricordato quanto riferito dal Vigile Masci con segnalazione di servizio prot. n. 1092/XIV/02 del 20.4.2006 inviata al Sindaco del Comune di Poggio Pienze, il quale lamentava che la SER.COM., anche se sollecitata più volte dal responsabile del servizio di Polizia municipale, non aveva portato a termine l'iter burocratico di vari verbali di contravvenzione; inoltre aveva disconnesso il collegamento telematico impedendo al Masci, pertanto, di completare quello di sua competenza per mancanza dei dati necessari.

La colpa grave della società è dimostrata non soltanto dall'incompletezza nell'esecuzione del contratto, ma anche dal comportamento tenuto successivamente, il quale manifesta sprezzo dei propri doveri e indifferenza per le finalità perseguite dal Comune.

Pertanto deve ritenersi che, a causa della condotta gravemente negligente della società affidataria del servizio, l'ente locale abbia perso l'introito di euro 25.000, corrispondenti alla sanzione di euro 250,00 per la violazione dell'art. 126 bis c.d.s. moltiplicata per il numero dei nominativi dei trasgressori, di cui all'allegato n. 11 della relazione di servizio in data 14 giugno 2010, cit.

Pertanto la SER.COM., in persona del legale rappresentante p.t., deve essere condannata al risarcimento del danno pari a euro 25.000,00 (venticinquemila, 00) oltre rivalutazione



monetaria dalla data dell'omissione (fine 2005) alla data di deposito della presente sentenza, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data dell'esborso all'effettivo soddisfo, in favore del Comune di Poggio Picenze (AQ).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno addebitate alla condannata e devolute all'Erario statale.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul giudizio di responsabilità rubricato al n. 18556/E.L. del Registro di Segreteria

#### CONDANNA

La SER.COM. S.r.l. con sede legale in Bellona (CE), Via 54 Martiri n. 55 (P. IVA 01920270616) in persona del legale rappresentante sig. Pierluigi Ferraro, nato a Cassino il 23.10.1982 e ivi domiciliato in via Casilina Sud s.n., al risarcimento del danno cagionato pari a euro 25.000,00 (venticinquemila, 00) oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'omissione (fine 2005) alla data di deposito della presente sentenza, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data dell'esborso all'effettivo soddisfo, in favore del Comune di Poggio Picenze (AQ).

Si liquidano in favore dello Stato le spese di giustizia - che seguono la soccombenza - nella misura di euro 256,02 (duecentocinquantasei/02)

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del giorno 9 novembre 2011.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Dott. ssa Elena TOMASSINI

F.to Dott. Martino COLELLA

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

IL 01/12/2011

II DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Antonella LANZI